



# Procura Generale della Repubblica

presso la Corte di Appello di Lecce- Sezione distaccata

Taranto

N. 1578 / 2020

Taranto, 29 luglio 2020

## L'Avvocato Generale f.f. ed il Dirigente Amministrativo

Visti i provvedimenti organizzativi adottati da questo Ufficio giudiziario per la prevenzione del contagio da coronavirus COVID-19 anche in materia di lavoro agile, già pubblicati sul sito dell'ufficio procura.taranto.it, ed in particolare il Programma delle attività generali n.1062 in data 11.5.20 per il periodo dal 12.5. al 31 7.2020 e, relativamente al personale amministrativo, dal 12.5. al 31.5.20 nonché i provvedimenti prot. 1345 del 22 giugno 2020 , prot. 1410 del 30 giugno 2020 e prot. 1480 del 10 luglio 2020 qui da intendersi per trascritti;

Visto l'articolo 263 della legge n. 77 di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto "Rilancio"), recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Letta la circolare nr. 3 della Funzione Pubblica pubblicata il 24 luglio 2020 nella quale, fra l'altro, si sancisce che dal 19 luglio c.m., data di entrata in vigore della legge di conversione, viene superata, attraverso il meccanismo della deroga, la previsione dell'articolo 87, comma 1, lettera a), del richiamato decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che limitava, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, la presenza, negli uffici pubblici, alle sole attività indifferibili e urgenti;

Richiamate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie impartite e considerata la circostanza che in ottemperanza alle disposizioni ministeriali , sono state adottate soluzioni organizzative straordinarie, al fine di coniugare la prosecuzione dell'attività giudiziaria , con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative ed inoltre è stata adottata specifica appendice al DVR;

Ritenuto tuttavia che, in virtù della recente normativa, dovrà farsi luogo al ripristino del regolare svolgimento dell'attività giurisdizionale ed amministrativa dell'Ufficio e che tanto dovrà avvenire mediante espletamento dell'attività lavorativa nelle ordinarie modalità nel rigoroso rispetto delle enormi anticontagio;

Richiamate tutte le disposizioni, che in coerenza con la positiva evoluzione del quadro epidemiologico in questo territorio, orientano inequivocabilmente gli uffici verso una completa ripresa dell'attività giudiziaria che l'apparato amministrativo è chiamato a supportare adeguatamente (cfr art. 263 " Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali);

Considerato che il progressivo riavvio verso la normalizzazione dei servizi ha in questo Ufficio già inevitabilmente restituito al lavoro in presenza carattere di assoluta prevalenza rispetto al lavoro agile tanto in ragione degli attuali gravosi carichi di lavoro, gli organici largamente sottodimensionati e la limitatissima remotizzazione degli applicativi - in un contesto generale segnato dalla piena ripresa dell'attività giudiziaria per effetto dell'entrata in vigore della l. n. 70/2020 nonché della migliorata situazione epidemiologica della provincia di Taranto.

Preso atto che l'art. 263 d.l. n. 34/2020, come riformulato dalla legge di conversione n. 77/2020, traccia un programma articolato di applicazione permanente del lavoro agile quale, secondo ben diversa connotazione, ulteriore modalità di espletamento della prestazione lavorativa, con esclusivo



riferimento, in un'ottica decisamente post-emergenziale, alle *“attività che possono essere svolte in tale modalità”*.

Ritenuto dunque che l'esperienza emergenziale del *lavoro agile deformalizzato* ex art. 87 legge 27.4.2020, n. 27, connotata da stringenti obblighi a carico dell'amministrazione di contenimento delle presenze nei luoghi di lavoro e da ampia liberalizzazione delle tipologie di attività da poter svolgere a distanza, possa considerarsi, in linea generale, conclusa con il trascorrere del termine del 31.7.2020.

Inoltre, anche qualora lo stato di emergenza fosse prorogato, alla luce del nuovo quadro normativo, il ricorso al cd *lavoro agile* va declinato in relazione alla necessità di assicurare prioritariamente adeguato supporto alla ripresa attività giudiziaria, alla effettiva, diretta e comprovata proficuità di tale modalità di lavoro, in termini di qualità e quantità, rispetto ai servizi resi alla giurisdizione ed alla utenza, qualificata e non, alla persistente necessità di tutelare i lavoratori portatori di fragilità, ad assicurare gli spazi necessari ad una collocazione logistica dei lavoratori negli uffici coerente con le misure di distanziamento, alla presenza in Ufficio dei lavoratori in occasione della turnazione feriale programmata.

Visti i provvedimenti emessi in materia di lavoro agile ( prot. n.13 del 18 marzo 2020; prot. 873 del 14 aprile e 1062 del 2020 (quest'ultimo che prorogava sino al 31 .7.2020 i contratti di lavoro agile in essere ) al contenuto dei quali espressamente si richiama;

Considerato che per quanto riguarda il periodo 1 agosto -15 settembre., la concomitanza del periodo feriale esclude l'opportunità di programmare e disporre residuali attività;

Tanto considerato

## DISPONGO

- **a far data dal 1 agosto p.v.** i progetti di lavoro agile si intendono cessati come anche l'efficacia dei provvedimenti e degli atti in tal senso sottoscritti da questo ufficio con i singoli lavoratori . Il personale svolgerà la propria prestazione esclusivamente in presenza. All'uopo si richiamano espressamente i piani di ferie predisposti dai responsabili di area e che costituiscono ordine di servizio in presenza al fine di assicurare tutti i servizi di questo Ufficio. Qualora fosse confermato o prorogato lo stato di emergenza e comunque in costanza dell' *articolo 87, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 che cessa di avere effetto alla data del 15 settembre 2020,* i predetti piani di ferie si applicano anche a tale ultimo titolo di presidio in quanto limitano la presenza del personale negli uffici ed assicurano le attività indifferibili che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza.
- Ai sensi e per gli effetti del già citato articolo 263 *“ applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità”* (mediante l'uso degli applicativi fruibili da remoto SIGOCE, SIAMM e SCRIPT@), per i dipendenti che rientrano in tale accezione, i progetti di lavoro agile saranno ridefiniti e rimodulati al rientro dal periodo feriale (e tanto al fine di non deflazionare la presenza del personale già esiguo e ridotto nel periodo estivo già in corso ed a garanzia dello svolgimento di tutti i servizi) e se sussistono ancora i presupposti normativi e regolamentari da verificarsi con nuovi piani progettuali rendicontabili settimanalmente formulati dai responsabili di sezione . Dopo il periodo feriale l'ufficio, compatibilmente con le esigenze primarie di garanzia dello svolgimento dell'attività giurisdizionale ed investigativa *“ organizzerà il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità.”*
- Tutti i lavoratori osserveranno l'ordinaria articolazione dell'orario settimanale, nel rispetto delle disposizioni inerenti il distanziamento tra dipendenti, indosseranno le mascherine e rispetteranno le disposizioni di prevenzione del contagio imposte dalle norme, dalle circolari e

dal Ministero della Salute. Si ribadisce l'importanza del continuo e costante arieggiamento naturale dei locali.

Relativamente al lavoro agile concluso ed in attuazione di tutti i precedenti provvedimenti emessi in materia, si invitano tutti coloro che ancora non l'abbiano fatto ad una rigorosa rendicontazione finale del lavoro svolto da remoto nelle forme già indicate e da validarsi da parte del responsabile di settore che dovrà apporre il visto di effettiva verifica.

Per quanto non modificati si intendono richiamati tutti i provvedimenti sin qui emessi dei quali si richiamano tutti i principi di tutela che continuano ad essere applicati con particolare riferimento al regime delle prenotazioni degli appuntamenti ed al presidio delle caselle di posta ordinaria e certificata ivi espressamente indicate. **Viene invece ampliato l'orario di apertura al pubblico fissato dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13. Il Sabato nelle stesse ore per il deposito di atti urgenti e/o in scadenza.**

Si richiamano infine espressamente tutti i provvedimenti sin qui emanati ove non modificati e tutte le raccomandazioni emesse nonché i provvedimenti emanati dal Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei servizi nonché le Circolari del Ministero della Salute contenenti le indicazioni e chiarimenti sul tema COVID 2019.

Tutte le misure adottate saranno ovviamente suscettibili di modifica e/o integrazioni a fronte di eventuali interventi normativi e diverse determinazioni del Ministero della Salute, del Ministero della Giustizia ma anche degli altri organi istituzionali (Prefettura, Regione, ecc).

La rigorosa osservanza di tutte le disposizioni sin qui emanate e della presente è da considerarsi quale adempimento delle disposizioni in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro la cui violazione comporta responsabilità disciplinare ove il fatto non costituisca più grave illecito.

Si comunichi il presente provvedimento a tutti i magistrati ed al personale amministrativo,  
Si comunichi al RSPP ed al Medico Competente.

Si trasmetta copia al Procuratore Generale di Lecce ed al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Taranto.

Si comunichi alle OO.SS. ed R.S.U.

Si pubblichi sul sito internet dell'ufficio

**Taranto, 29/7/2020**

**Il Dirigente Amministrativo  
Dr. Rosanna MILANO**



**L'Avvocato Generale f.f.  
Dr. Mario BARRUFFA**

